



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**DETERMINAZIONE N. DUT - 33 - 2015**  
**N. 236**

**del 20-07-2015**  
**del Registro generale**

**OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della SAVOLDI INGEGNERIA SRL per stesura progetto strutturale del ponte sul fiume Toscolano in località Luseti - Valle delle Cartiere. CIG X8A151750A.**

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2015 si è provveduto all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015 con relativa relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30.04.2015 si è provveduto all'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2015;
- con decreto del Sindaco n. 6/2015 prot. n. 8380 del 26.06.2015, emanato a' sensi dell'art. 50 - X° comma e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

**Atteso** che si rende necessario, ai sensi di Legge, attribuire incarico per la stesura di progetto strutturale del ponte pedonale in località Luseti, nella Valle delle Cartiere, al fine di procedere alla complessiva manutenzione/riqualificazione dello stesso;

**Ritenuto** pertanto, al fine di dare attuazione all'obiettivo sopra individuato, di procedere all'acquisizione dei servizi di progettazione sopra descritti;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

- che l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*"

- che l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: "*1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3*

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Omissis

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipolino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto”;

- che l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, recita: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”

- che l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, recita: “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli

*obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis"*

- che l'art. 33 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 893-bis dispone che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione"

- - che l'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, come da ultimo modificato dall' [art. 8, comma 3-ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#) dispone che "Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

**Preso atto:**

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- che l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;

- che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

**Valutato:**

- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- 1) ordine diretto d'acquisto (OdA);
- 2) richiesta di offerta (RdO);

**RILEVATO:**

- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla fornitura dei servizi in parola attraverso l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

**DATO ATTO** che:

- sul Sistema telematico SINTEL è stata attivata procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto (r.d.o.) per la fornitura di quanto sopra fissando il rispettivi importo negoziabile;
- il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*;
- a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, il professionista ing. Alvaro Savoldi della SAVOLDI INGEGNERIA SRL tramite la piattaforma informatica Sintel trasmetteva propria migliore offerta;

**VISTI** i Report con l'esito della procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto) generati dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

**ESAMINATA** l'unica offerta pervenuta che si riassume nel report di procedura citato;

**RITENUTA** valida l'offerta in parola nonché opportuno affidare al professionista proponente l'esecuzione dei servizi in argomento;

**VISTI** gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità.

**PRESO ATTO** che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il CIG che si indica: X8A151750A;

**VISTO** l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

**DETERMINA**

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) su piattaforma di e-procurement Sintel sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) dei seguenti servizi: "PROGETTO STRUTTURALE DEL NUOVO PONTE IN LOCALITA' LUSSETI – VALLE DELLE CARTIERE" affidando i medesimi alla SAVOLDI INGEGNERIA SRL, con sede a GAVARDO in VIA AGRESTE 16, al costo complessivo di € 2.400,00 + oneri fiscali per un importo complessivo di € 3.045,12;

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

durata: giorni 30

corrispettivo: € 2.400,00 più oneri di legge;

tempi di consegna: al 20.08.2015;

termini di pagamento: unica soluzione 30 gg da fattura (prevista al 31.08.2015);

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 3.045,12 per la spesa riferita al servizio aggiudicato, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile, al capitolo 10163210 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente:  
X8A151750A;

5) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

#### **Imponibile**

<b>Denominazione del soggetto debitore</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Partita Iva</b>	<b>Importo</b>
SAVOLDI INGEGNERIA SRL	03201810987	03201810987	2.400,00

#### **Cassa ingegneri**

<b>Denominazione del soggetto debitore</b>	<b>Importo</b>
SAVOLDI INGEGNERIA SRL	96,00

#### **Imposta sul valore aggiunto**

<b>Denominazione del soggetto debitore</b>	<b>Importo</b>
SAVOLDI INGEGNERIA SRL	549,12

6) di dare atto che:

a) la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati alle scadenze di seguito indicate:

<b>Descrizione</b>	<b>Data consegna/ Emissione fattura</b>	<b>Scadenza di pagamento</b>	<b>Importo</b>
SAVOLDI INGEGNERIA SRL	31.08.2015	30.09.2015	3.045,12

- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto: geom. Giacomo Frigerio;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.  
(F.to GEOM. FRIGERIO GIACOMO)



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**DETERMINAZIONE N. DUT - 33 - 2015**  
**N. 236**

**del 20-07-2015**  
**del Registro generale**

**OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della SAVOLDI INGEGNERIA SRL per stesura progetto strutturale del ponte sul fiume Toscolano in località Luseti - Valle delle Cartiere. CIG X8A151750A.**

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

Attesta ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D.L gs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'assunzione del relativo impegno di spesa:

**Intervento 1010603 Capitolo 10163210 Impegno 20150000672/0 importo Euro 3045,12**  
**SAVOLDI INGEGNERIA SRL - CIG. X8A151750A I.S. PER STESURA PROGETTO**  
**STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME TOSCOLANO IN LOCALITA' LUSETI**

Inoltre, viste le previsioni di cassa assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge 102/2009, accerta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di finanza pubblica (copertura monetaria).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**(F.to DOTT.SSA VENTURINI NADIA)**

